

# L'individuazione delle rimesse solutorie a fini prescrizionali: problematiche tecniche

*Seminario AssoCTU 16 marzo 2018*

dott. Antonio Giulio Pastore

## Cass. S.U. 24418/10: il principio giuridico

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'**ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto**, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Si possono qualificare come solutori (pagamenti) solo i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell'affidamento: per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, la prescrizione decennale decorre dalla data del versamento.

**Come individuare le rimesse solutorie «in pratica»?**

## Gli aspetti tecnici da inquadrare per la quantificazione dell'effetto prescrizione delle rimesse solutorie

- **ESAME DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE (PRELIMINARE)**
- **DATA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE**
- **INDIVIDUAZIONE DEL FIDO**
- **SALDO DA CONSIDERARE**
- **IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE INDIVIDUATE**
- **PROCEDURA TECNICA DI CALCOLO**

# L'eccezione di prescrizione

Due orientamenti giurisprudenziali:

1. l'eccezione di prescrizione può limitarsi a indicare genericamente la presenza di rimesse solutorie ex Cass. 24418/10, specificando unicamente il periodo soggetto a prescrizione (**ECCEZIONE «GENERICA»**)
2. l'eccezione di prescrizione avanzata dall'Istituto di Credito deve individuare specificatamente le rimesse aventi natura solutoria (**ECCEZIONE «SPECIFICA»**)

In ossequio al principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, compete alla parte che sollevi l'eccezione di prescrizione l'onere di allegare e provare il "fatto" che, permettendo l'esercizio del diritto determina la decorrenza del termine ex art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini, da una diversa parte in causa (cfr. Cass. n. 16326/2009).

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «generica»

**Cassazione S.U. n. 24418/10**: non si occupa direttamente della questione, limitandosi a definire il concetto di rimessa solutoria (versamento intervenuto con conto scoperto o extrafido) → **presunzione carattere solutorio rimesse**

**Cass. Civ. VI sez. n. 18581/17 e Cass. Civ. VI sez. n. 4372 dep. 22/02/18** (entrambe con Giudice Relatore M. Falabella):

Ora, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio.

**La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccezione di prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione**: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione.

In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. (...) **Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.**

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «generica»

**Cass. Civ. VI sez. n. 18581/17 e Cass. Civ. VI sez. n. 4372 dep. 22/02/18  
(entrambe con Giudice Relatore M. Falabella):**

Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (...) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell'attore.

D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c..

Non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata.

Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebitito e della prescrizione.

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «specifica»

**Cassazione Civ. I sez. 4518/14:**

**→ Presunzione natura ripristinatoria delle rimesse**

*«i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate»*

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «specifica»

## Cassazione Civ. n. 20933/17:

→ In caso sia provata l'esistenza di un fido, va presunta la natura ripristinatoria delle rimesse

«Qualora l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca (...) di allegare e provare quali sono invece le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/14); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio (...), il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori»

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «specifica»

## Cassazione Civ. I sez. n. 28819/17.

→ In un'az. di accertamento negativo del saldo, il correntista attore non ha onere di indicare i pagamenti, mentre lo ha la Banca che eccepisce la prescrizione

«non compete tuttavia al correntista l'allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall'illegittimo computo degl'importi annotati in conto per interessi e CMS, e non implicante necessariamente la contestazione dei movimenti che ne hanno causato l'addebito (i quali possono ben essere ritenuti dal correntista effettivamente esistenti e correttamente contabilizzati), ma solo quella delle partite periodicamente iscritte al predetto titolo.

Incombe invece sulla Banca che eccepisce la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie (...) non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore»

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «specifica»

## Corte d'Appello di Milano, I sez. civ. n. 651 del 7/02/18:

*«secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (Cass. 4518/2014) le rimesse effettuate dal correntista si presumono ripristinatorie in virtù dello schema causale tipico del contratto in questione; dunque, la diversa finalizzazione dei singoli versamenti, eventualmente solutoria, deve in concreto essere provata dalla parte che vi ha interesse, intendendo, per esempio, far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni e non dalla chiusura del conto.*

*Ai fini della corretta attuazione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. ricade dunque sulla Banca il dovere di individuare le rimesse di natura solutoria e dunque la relativa annotazione, dalla quale sorge il diritto di ripetizione dell'eventuale indebito. Nella fattispecie in esame, non essendo stata fornita dalla Banca alcuna prova idonea a superare la presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse effettuate dal correntista, il motivo de quo non può essere accolto»*

# L'eccezione di prescrizione: eccezione «specifica»

## **Corte d'Appello dell'Aquila n. 84 del 17/01/18:**


*La Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (...) che «i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate" (Cass. 4518/2014).*

*Sempre la Suprema Corte ha recentissimamente (Cass. 20933/2017) ribadito che, qualora si verta in ipotesi di contratto di apertura di credito, "la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri individuando d'ufficio i versamenti solutori; infine chiarendo, con la recentissima pronuncia n. 28819/2017, che incombe sulla "Banca che eccepisca la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore che rappresenta il fatto costitutivo dell'eccezione"*

# L'eccezione di prescrizione e il Quesito peritale


I riflessi sul Quesito peritale in caso in cui venga ritenuta valida esclusivamente un'eccezione di prescrizione «specificata»:

~~«in caso risulti eccepita la prescrizione, individui il CTU le rimesse aventi natura solutoria, nel rispetto dei criteri dettati dalla Cass. S.U. n. 24418/10»~~



«accerti il CTU l'eventuale natura solutoria delle rimesse avvenute nel corso del rapporto prima del XX/XX/XX [*termine prescrizione*], limitando la propria indagine alle sole rimesse espressamente individuate nell'eccezione di prescrizione presentata dalla Banca»

# I parametri per individuare le rimesse solutorie



# La data interruttiva della prescrizione

Le cause di interruzione della prescrizione, sostanzialmente, sono tre. L'interruzione della prescrizione si verifica allorché:

- 1) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.) → **Data di notifica dell'atto di citazione o di notifica del procedimento di mediazione se precedente;**
- 2) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) → **Data di ricezione della costituzione in mora (racc. A/R, posta elettronica certificata);**
- 3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.) → **fattispecie improbabile**

# Individuazione del fido

Tre orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:

1. **FIDO «DA CONTRATTO»:** si considera fido solo quello attestato da valido contratto di affidamento in atti (quindi in assenza di contratto, il conto deve considerarsi scoperto e qualsiasi rimessa intervenuta con saldo debitore assume natura solutoria)
2. **FIDO «DA ESTRATTO CONTO» :** si considera fido quello desumibile in maniera certa e univoca dalla documentazione in atti (non solo dagli estratti conto in atti...)
3. **FIDO «DI FATTO»:** si considera il fido coincidente con il massimo scoperto consentito giorno per giorno dalla Banca (conto costantemente integralmente affidato)

# Individuazione del fido

## INDIVIDUAZIONE DEL FIDO



# Individuazione del fido: fido «da contratto»

## FIDO DA CONTRATTO

- nell'ambito delle revocatorie fallimentari (da cui viene mutuato il concetto di rimessa solutoria / ripristinatoria), giurisprudenza consolidata richiede per la prova del fido il documento contrattuale
- la Banca, per il periodo soggetto a prescrizione, avrebbe interesse a non produrre contratti di affidamento (esponendosi al ricalcolo delle competenze ex art. 1284 c.c. e/o art. 117 T.U.B.) ma garantendosi la massima «copertura» prescrizioneale
- nella recente evoluzione giurisprudenziale, è pacifico che la banca, qualora neghi l'esistenza di un fido o non ne allegghi l'esistenza, possa legittimamente limitarsi ad eccepire che tutte le rimesse effettuate prima di una certa data si sono prescritte, senza quindi loro necessità di individuazione specifica (Corte di Appello di Torino 12.12.2014). Non può infatti imporsi alla banca la prova, negativa, di inesistenza di un'apertura di credito, e sarà quindi onere del cliente allegare e provare che il rapporto di conto corrente era assistito da fido (v. anche Tribunale di Mantova 11.6.2014).

## Individuazione del fido: fido «da estratto conto»

**FIDO DESUMIBILE DA DOCUMENTAZIONE IN ATTI:** si considera fido quello attestato in modo certo e univoco dalla documentazione in atti.

- Cass. 3903 del 17/02/11: *«Secondo giurisprudenza consolidata la pattuizione relativa alla trasformazione del conto in apertura di credito può realizzarsi anche per **facta concludentia** (tra le altre, Cass. n. 14470/2005); nella specie – chiarisce il giudice a quo – già una clausola del contratto di conto corrente prevedeva le condizioni per l'apertura di credito e la concessione di continui sconfinamenti, protratti costantemente nel tempo, ha dato luogo al perfezionarsi di tale apertura»*. Vd. anche Cass. n. 85/2003, Cass. n. 3842/1996, Cass. n. 2752/1995.
- L'esistenza di una apertura di credito può quindi essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di **prove indirette** quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc.. (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996 - v. anche Corte di Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013).

# Individuazione del fido: fido «da estratto conto»

**Corte Appello Torino n. 902 del 3/5/13** elenca, quali **prove indirette del fido**:

- la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale)
- l'entità del saldo debitore
- l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro
- la previsione di una commissione di massimo scoperto che notoriamente ha la funzione di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro
- la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida
- la mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto
- la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori («Fido ord.» etc.)

*Si vedano anche: Trib. Pistoia n. 830 del 23/9/15; Trib. Napoli n. 17/2014; Trib. Torino 11/3/15; Trib. Milano ord. 8/04/2015; Trib. Alessandria 21.2.2015 RG 340/2011, Trib. Prato, ord. 18/02/16*

## Individuazione del fido: fido «di fatto»

**FIDO DI FATTO:** qualora il correntista abbia fornito prova dell'esistenza del fido, spetta alla Banca provare che il rapporto sia andato extrafido (ovvero spetta alla Banca individuare il limite dell'affidamento): **in assenza di prova, il rapporto si intende integralmente affidato.**

**Corte di Appello di Torino n. 902 del 3/5/13:** *«dovendosi ritenere che, in presenza di fido di fatto (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso **massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro - gravando al contrario sulla banca l'onere di provare, l'esistenza, nelle forme di legge, di un fido di diverso ammontare predeterminato**».*

# Individuazione del fido: fido «di fatto»

**Trib Milano n. 247 del 11/01/17:**

**→ definisce l'onere della prova in termini di eccezioni e contro eccezioni**

- 1. la Banca** che solleva l'eccezione è tenuta a fornire, ex art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi della vicenda estintiva del diritto, rappresentati da:
  - decorrenza del termine
  - allegazione dell'inattività del titolare del diritto di cui si discute
- 2. il correntista**, in termini di **contro-eccezione**, dovrà provare che il conto era affidato e che le rimesse annotate non erano solutorie, bensì ripristinatorie.
- 3. la Banca**, una volta acquisita la prova degli affidamenti, con **contro-eccezione** dovrà dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi fino a un determinato importo e che, pertanto, al di sopra di esso le rimesse assumono portata solutoria e fanno decorrere il termine prescrizione.

## Individuazione del fido: fido «di fatto»

**Tribunale di Napoli n. 17/2014**: *«ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista (...) di ricostituire la misura dell'affidamento riutilizzabile, ampliando (di nuovo) la facoltà di indebitamento concessa dalla banca (nella specie senza un limite preciso contrattualmente determinato e precisamente individuato)».*

**Tribunale di Bergamo, 3/08/16**: *«nonostante la formale revoca dei fidi, la banca ha consentito che il conto operasse costantemente per ulteriori quattro anni con saldo passivo senza, tuttavia, fornire adeguata prova di aver intimato al correntista il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare)»*

**Tribunale di Reggio Emilia 17/09/16**: *«risulta la costante esposizione debitoria della correntista nei confronti della banca, per importi assai elevati nel corso di oltre 15 anni, situazione questa univocamente riferibile a scoperture attuate con il consenso dell'Istituto che mai, stando alla documentazione disponibile, risulta aver chiesto alla cliente di rientrare (...)»*

## Individuazione del fido: aspetti tecnici

ATTENZIONE: vanno tenuti distinti l'**apertura di credito ordinaria** (fido di cassa) dai **castelletti di sconto** (fidi autoliquidanti: anticipi fatture, sbf, etc.)

Solo il **fido di cassa** determina un'immediata e incondizionata disponibilità di credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità.

Il **castelletto di sconto**, invece, non è che l'importo massimo che la Banca si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di carta commerciale: non rileverà quindi l'importo del castelletto (accordato), ma solo quello del credito quotidianamente concesso (utilizzato), da desumere in base agli e/c.

In caso di **conti promiscui**, il limite di fido per la prescrizione sarà dato, quotidianamente, da **fido di cassa accordato + fido anticipi utilizzato**

## Saldo da considerare

Due orientamenti giurisprudenziali, strettamente connessi con il riparto dell'onere probatorio:

- a) **Saldo banca:** saldo desumibile dagli estratti conto periodicamente inviati al cliente
- b) **Saldo in linea capitale:** saldo ottenuto espungendo preliminarmente gli addebiti delle competenze (oggetto di contestazione)

A favore del primo orientamento (largamente maggioritario): art. 1422 c.c.: *«l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione»*

# Saldo da considerare

## **Saldo BANCA:**

**Corte Appello Torino n. 205 del 26/01/17:** *“Va ancora rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall’appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione che comporta l’intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo”*

**Tribunale Napoli Nord 11/01/17:** *“In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, al tempo del versamento, il conto presenti, o meno, uno scoperto”;*

Vd. anche Trib. Udine n. 1299/2016, Trib. Milano n. 14041/16, Trib. Modena n. 10/2016, Trib. Milano 29/07/14

**Saldo RETTIFICATO:** Trib. Verona 28/12/10

## Saldo da considerare: aspetti tecnici

A meno di specifiche indicazioni contrarie nel Quesito, l'ordinamento dei movimenti deve essere condotto per **data disponibilità (data di effettiva disponibilità del correntista)**


Il saldo disponibile non coincide né con il saldo contabile né con il saldo per valuta

### ESEMPI DATA DISPONIBILITA'

| Addebiti (DARE) |   | Accrediti (AVERE)          |   |
|-----------------|---|----------------------------|---|
| Prel. Contanti  | C | Vers. Contanti             | C |
| Emiss. Assegno  | C | Assegni circ. stessa banca | C |
| Bonifico        | C | Assegni circ. altra banca  | V |
| Girconto        | C | Assegni altra banca        | V |
| Comp. debitorie | C | Int. attivi                | C |
| Insoluto        | C | Accredito effetti          | V |

# Saldo da considerare: aspetti tecnici

Il risultato può essere influenzato dalla scelta di considerare, a parità di data disponibilità, prima i versamenti (AVERE) o prima gli addebiti (DARE) intervenuti lo stesso giorno



# Imputazione delle rimesse

Criteri generali:

- 1. è imputabile a pagamento delle competenze la sola quota di rimessa necessaria per rientrare entro fido (differenza tra saldo debitore e fido al momento in cui interviene la rimessa)**
- 2. le rimesse sono imputabili solo a competenze illegittime:**
  - se anatocismo illegittimo (sempre prima della Delibera CICR 9/02/00) allora l'intero importo delle competenze è illegittimo (quantomeno perché non dovevano essere addebitate in conto)
  - se anatocismo legittimo, la rimessa paga solo la differenza tra le competenze originariamente addebitate dalla Banca e quelle legittime (ricalcolate «da Quesito»), ovvero la quota illegittima delle competenze
- 3. le rimesse sono imputabili solo a pagamento di competenze già addebitate (non solo maturate): una rimessa intervenuta il 5 aprile 1999 non potrà MAI pagare competenze addebitate il 30 giugno 1999**

# Imputazione delle rimesse

**Le rimesse sono imputabili a tutte le competenze o solamente a quelle maturate sulla componente di saldo extrafido?**

**Cass. Civ. n. 10941/16:**

1. *«L'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili»*
2. *«fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente e bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto di interessi»*

# Imputazione delle rimesse

## Cass. Civ. n. 10941/16:

3. «la sentenza delle S.U. 24418/2010 (...) ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto...»
4. «In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito»

**Pertanto, la Cassazione prospetta l'imputabilità delle rimesse alle sole competenze maturate sui saldi in extrafido**

# Il Quesito standard della XVI sez. Trib. Roma

## ***H) PRESCRIZIONE (SE ECCEPITA):***

- verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e **sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca**, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
- in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, **abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici**, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere **imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese**, e quindi al capitale;

## Il Quesito standard della XVI sez. Trib. Roma (segue)

### ***H) PRESCRIZIONE (SE ECCEPITA):***

- a tal fine, **individu** il CTU l'affidamento concesso sulla base della **documentazione prodotta**, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di **elementi presuntivi precisi**, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.

# Procedura calcolo: esempi

## Ricalcolo in assenza di prescrizione

| DARE                                      | AVERE | Comp. Banca | Comp. Ricalcolo | Rimesse | Saldo comp. pagabili |
|---|-------|-------------|-----------------|---------|----------------------|
| <del>Comp. <sub>1</sub> (10)</del>        |       | 10          |                 |         | 10                   |
| <del>Comp. <sub>2</sub> (10)</del>        |       | 10          |                 |         | 20                   |
| <del>Comp. <sub>3</sub> (10)</del>        |       | 10          |                 |         | 30                   |
| Comp. <sub>4</sub> (10)                   |       | 10          |                 |         |                      |
| $\Sigma$ Comp. Ric. <sub>1...4</sub> (28) |       |             | 28              |         |                      |
|   |       | 40          | 28              | 0       |                      |

$$\text{Recupero} = \text{Comp. Banca} - \text{Comp. Ricalcolo} - \text{Rimesse} \quad (12 = 40 - 28 - 0)$$

# Procedura calcolo: esempi

Ricalcolo con rimesse che pagano solo parte delle competenze

| DARE                             | AVERE              | Comp.<br>Banca | Comp.<br>Ricalcolo | Rimesse | Quota<br>solutoria | Saldo comp.<br>pagabili |
|----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| <del>Comp.<sub>1</sub>(10)</del> |                    | 10             |                    |         |                    | 10                      |
| <del>Comp.<sub>2</sub>(10)</del> |                    | 10             |                    |         |                    | 20                      |
|                                  | Rimessa (25 --> 5) |                |                    | 25      | 20                 | 0                       |
| <del>Comp.<sub>3</sub>(10)</del> |                    | 10             |                    |         |                    | 10                      |
| Comp. <sub>4</sub> (10)          |                    | 10             |                    |         |                    |                         |
| Σ Comp. Ric. <sub>3,4</sub> (14) |                    |                | 14                 |         |                    |                         |
|                                  |                    | 40             | 14                 | 25      | 20                 |                         |

$$\text{Recupero} = \text{Comp. Banca} - \text{Comp. Ricalcolo} - \text{Quota solutoria} \quad (6 = 40 - 14 - 20)$$

# Procedura calcolo: esempi

Ricalcolo con rimesse che pagano TUTTE le competenze

| DARE                                    | AVERE               | Comp. Banca | Comp. Ricalcolo | Rimesse | Quota solutoria | Saldo comp. pagabili |
|---|---------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------|
| <del>Comp.<sub>1</sub>(10)</del>        |                     | 10          |                 |         |                 | 10                   |
| <del>Comp.<sub>2</sub>(10)</del>        |                     | 10          |                 |         |                 | 20                   |
|   | Rimessa (15 --> 0)  |             |                 | 15      | 15              | 5                    |
| <del>Comp.<sub>3</sub>(10)</del>        |                     | 10          |                 |         |                 | 15                   |
|   | Rimessa (25 --> 10) |             |                 | 25      | 15              | 0                    |
| <del>Comp.<sub>4</sub>(10)</del>        |                     | 10          |                 |         |                 |                      |
| $\Sigma$ Comp. Ric. <sub>3,4</sub> (14) |                     |             | 7               |         |                 |                      |
|   |                     | 40          | 7               | 40      | 30              |                      |

$$\text{Recupero} = \text{Comp. Banca} - \text{Comp. Ricalcolo} - \text{Quota solutoria} \quad (3 = 40 - 7 - 30)$$